



DISCIPLINARE DI GARA

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'ECOCENTRO COMUNALE.

CIG: 6920416BEF - CUP: E77H16000710006

PREMESSA

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori.

1 OGGETTO DELL'APPALTO, MODALITÀ DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA

- L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad **€. 90.000,00 (euro novantamila/00)**, di cui €. 2.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- L'importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta ad €. 88.000,00 (ottantottomila/00);
- L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni e categorie:

Lavorazioni e categorie (*)					Impresa partecipante	Impresa subappaltatrice
D.P.R. 207/2010 – Allegato A (D.Lgs 50/2016 – Art. 216, comma 14)	€.	%	Preval.\ Scorp.	Subappalto	Obblighi / Facoltà	Qualificazione obbligatoria
Edifici civili e industriali	OG1	90.000,00	100,00	PREV.	DI LEGGE	Sì
TOTALE LAVORI		90.000,00	100,00			

(*) Le lavorazioni e categorie sono state indicate nel senso di cui alla Deliberazione n. 165 del 11.06.2003, in cui l'Autorità di V.C.P.:

- accerta che la partecipazione ad appalti di importo inferiore ai 150.000 Euro comporta, ai fini della redazione del bando di gara, che pur non occorrendo l'indicazione della categoria delle lavorazioni, deve essere assicurato il possesso, da parte del concorrente, di una professionalità qualificata che si traduce in un rapporto di analogia tra lavori eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dell'appalto da affidare "inteso come coerenza tecnica fra la natura degli uni e degli altri";
- in linea generale al fine di considerare i rapporti di analogia fra i lavori eseguiti dal concorrente e quelli da affidare, segnala l'opportunità di inserire, nei bandi di gara per lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, l'indicazione della natura dei lavori (lavori edilizi e stradali, lavori idraulici, lavori fluviali e marittimi; lavori impiantistici; lavori su beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali; lavori su superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico; scavi archeologici; lavori agricolo-forestali) e le seguenti indicazioni di corrispondenza:

a) lavori edilizi e stradali quelli appartenenti alle categorie OG1, OG3, OG4, OG5 e OG12;

b) lavori idraulici quelli appartenenti alla categ. OG6;

c) lavori fluviali e marittimi quelli appartenenti alle categ. OG7 e OG8;

d) lavori impiantistici quelli appartenenti alle categ. OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS28 e OS30;

e) lavori su beni immobili sottoposti a tutela, ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali quelli appartenenti alla categ. OG2;

f) lavori su superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico quelli appartenenti alla categ. OS2;

g) lavori inerenti scavi archeologici quelli appartenenti alla categ. OS25

h) lavori agricolo-forestali quelli appartenenti alla categ. OG13.

- L'appalto è finanziato con fondi comunali;
- Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a corpo, ai sensi dell'art. 43 comma 6 del D.P.R. 207/2010 e ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. a) punto 3 della L.R. 5/2007 e art. 3 lett. eeeee) del D.Lgs. 50/2016. Pertanto il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione;
- all'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016, l'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento calcolato sul valore del contratto, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori;
- Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

2 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

- Sono ammessi a partecipare alla gara, gli operatori economici, così come definiti all'art. 3, comma 1, lett. p) del D.Lgs. n. 50/2016, e come di seguito individuabili:
 1. gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
 2. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
 3. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
 4. i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
 5. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
 6. le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
 7. i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
 8. i concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui agli artt. 62 del D.P.R. n. 207/2010 e 45, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.
- **Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D.lgs. n. 50/2016, nonché agli artt. 92, 93 e 94 del D.P.R. n. 207/2010;**

3 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE – REQUISITI DI ORDINE GENERALE

- Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
 1. le cause di esclusione indicate all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4 e comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m);
 2. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
 3. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78);
- Agli operatori economici concorrenti è fatto divieto partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE/ aggregazione di imprese di rete ovvero di partecipare in forma individuale e contemporaneamente in forma associata o consorziata;
- I consorzi di cui all'art. 45, comma 2 del D.lgs. 50/2016 lett. b) e c) sono tenuti a indicare a pena di esclusione, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato (art. 48, comma 7 del D.lgs. 50/2016);
- E' fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente; il medesimo obbligo si applica sugli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete.
- E' vietata inoltre:
 - qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo il disposto di cui ai commi 18 e 19 dell'art. 48 del D.lgs. 50/2016.
 - la partecipazione a più di un consorzio stabile;
 - la contemporanea partecipazione del consorzio stabile e della società consorziata indicata:

4 REQUISITI DI CAPACITA ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA

Fino all'adozione delle linee guida indicate all'articolo 83, comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e cioè nello specifico gli articoli dal 60 al 96 (sistema di qualificazione delle imprese) del decreto.

- Gli operatori economici possono partecipare alla gara qualora siano in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico - organizzativi richiesti e determinati con riferimento alla categoria prevalente per l'importo totale di qualificazione, ovvero siano in possesso dei requisiti richiesti e determinati con riferimento alla categoria prevalente e alle categorie delle lavorazioni diverse dalla prevalente ed ai corrispondenti singoli importi. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
- Sono ammessi i concorrenti singoli e/o i raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o da costituire:
 - che dimostrino il possesso dei requisiti di qualificazione tramite il possesso dell'attestazione SOA: attestazione di qualificazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui all'articolo 84 del D.Lgs. 50/2016 e all'art. 60, comma 3, del medesimo D.P.R., in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere; i concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del DPR 207/2010;
 - che, in alternativa alla documentazione indicata al punto precedente, siano in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi indicati nell'art. 90 del D.P.R. 207/2010, riferiti al quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e/o di avvio della procedura, relativamente ai lavori della natura di quelli da appaltare;
- I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010
- in caso di **Raggruppamenti Temporanei d'Imprese**, di **Consorzio di Concorrenti** o di **GEIE** di cui al combinato disposto degli art. 29 della L.R. n. 5/2007 e artt. 45, 47, 48 e 216, comma 14, del D.Lgs n. 50/2016
 - di tipo **ORIZZONTALE** di cui all'art. 48, comma 1, dello stesso decreto, ai sensi del D.P.R. 207/2010, art. 92, comma 2, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. Il raggruppamento deve comunque possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per l'impresa singola. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'operatore economico associato o consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti, fermo restando che nel complesso si deve possedere il 100% dei requisiti prescritti. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. (art. 92, comma 2 DPR 207/2010 come modificato dall'art. 12, comma 3 della Legge 80/2014);
- In caso di **Raggruppamenti Temporanei d'Imprese**, di **Consorzio di Concorrenti** o di **GEIE** di cui agli artt. 45, 47, 48 e 216, comma 14, del D.Lgs n. 50/2016:
 - di tipo **VERTICALE** di cui all'art. 48, comma 1, dello stesso decreto, ai sensi del D.P.R. 207/2010, art. 92, comma 3, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi prescritti per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o capogruppo e da ciascuna mandante o altra impresa consorziata rispettivamente con riferimento alla categoria prevalente ed alla categoria che intendono assumere ed ai corrispondenti singoli importi. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti devono essere posseduti dall'impresa mandataria o capogruppo con riferimento alla categoria prevalente.
- Per i **consorzi di cooperative**, i **consorzi tra imprese artigiane** e i **consorzi stabili** di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) i requisiti di qualificazione devono essere posseduti e dimostrati dal consorzio nel suo complesso;
- **Imprese cooptate**: se l'operatore singolo o gli operatori che intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti di qualificazione per il presente appalto, possono raggruppare altri operatori economici qualificati anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel presente bando di gara, a condizione che i lavori eseguiti da questi ultimi non superino il 20 (venti) per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuno sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad esse affidati (art. 92, comma 5, D.P.R. n. 207/2010).
- **Concorrente estero**: per gli operatori economici residenti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara, è accertato in base alla documentazione prodotta secondo le

normative vigenti nei rispettivi paesi. La documentazione di qualificazione redatta in lingua straniera, deve essere accompagnata da traduzione ufficiale giurata. Nel caso di traduzioni rilasciate da traduttori ufficiali operanti nel paese di provenienza dei concorrenti, la traduzione deve essere certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale (art. 33, co. 3 del D.P.R. n. 445/2000). I documenti formati da autorità estere devono essere legalizzati dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, salvo casi di esonero di tale atto in virtù di accordi e convenzioni internazionali in materia. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli art. 62 del DPR 207/2010 e 45 del D.lgs. 50/2016.

- Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del D.Lgs 50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 50/2016 e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84 del D.Lgs 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti dovrà allegare, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dovrà dimostrare alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del D.Lgs 50/2016, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e esclude la garanzia. Il concorrente dovrà allegare, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. La mancata presentazione delle dichiarazioni e/o documenti sopra indicati comporterà l'esclusione del concorrente dalla procedura di appalto.

5 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- Iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro della commissioni provinciali per l'artigianato, per le attività oggetto del presente appalto;
- le Società Cooperative ed i Consorzi fra Società Cooperative di produzione e lavoro devono possedere l'iscrizione nell'Albo nazionale delle società cooperative, presso il Ministero delle attività produttive, ora dello Sviluppo Economico;

6 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 81, comma 2 e 216, comma 13 del D.Lgs. 50/2016, la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale, tecnico -organizzativo ed economico -finanziario avverrà, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012.. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura in oggetto devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato AVCpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da inserire nella busta "A".

7 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara, dovranno far pervenire per posta, in raccomandata espressa o posta celere o a mano, presso l'Ufficio Protocollo di questo Comune,

A PENA DI ESCLUSIONE ENTRO LE ORE 12,00 DEL GIORNO 24.01.2017

un **PLICO sigillato e controfirmato (a pena di nullità dell'offerta) su tutti i lembi di chiusura** (intendendosi per lembo di chiusura quello ancora aperto ed utilizzato per l'inserimento della documentazione e che va a sovrapporsi sugli altri lembi preincollati dal fabbricante), indirizzato a

COMUNE DI NURACHI - UFFICIO PROTOCOLLO, PIAZZA CHIESA 12 - 09070 NURACHI (OR)

Sul **plico, contenente la busta dell'offerta e quella dei documenti amministrativi**, dovrà essere riportata l'esatta indicazione del/dei mittente/i (composizione - ragione sociale - indirizzo - codice fiscale/partita I.V.A - telefono - fax - posta elettronica - posta elettronica certificata, nonché la seguente dicitura:

<<NON APRIRE: OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 25.01.2017 ORE 9,00 RELATIVA A "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'ECOCENTRO COMUNALE" - CIG 6920416BEF >>

Il **PLICO** dovrà contenere al suo interno, **a pena di esclusione dalla gara, n. 2 buste** con la documentazione di seguito elencata:

- BUSTA N. 1:** l'**offerta economica**, da inserire, a pena di esclusione, in una busta separata, non trasparente, idoneamente sigillata e riportante la dicitura;
- BUSTA N. 2:** la **documentazione amministrativa**, racchiusa, preferibilmente, in una busta separata;

INOLTRE:

- Il plico contenente l'offerta e la documentazione, a pena di esclusione dalla gara, deve essere sigillato e deve pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di cui sopra. E' altresì ammessa la consegna a mano entro il termine perentorio di cui sopra.
- Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste. (determinazione del 10 ottobre 2012, n. 4 dell'AVCP).
- Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale e/o partita IVA, indirizzo della sede legale, indirizzo posta elettronica certificata/PEC per le comunicazioni] e le indicazioni relative all'oggetto della gara, al giorno e all'ora dell'espletamento della medesima.
- Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (associazione temporanea di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi.
- Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l'orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione).
- Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. La Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico.
- Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo Raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su richiesta scritta.
- Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.
- Si precisa, altresì, che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

DOCUMENTAZIONE COMPONENTE L'OFFERTA

L'**offerta economica** deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, la **DICHIARAZIONE DI OFFERTA**, resa preferibilmente compilando il modello di dichiarazione di offerta allegato al presente disciplinare (**Scheda OE**), datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e, in caso di Associazione Temporanea di Imprese/GEIE/Consorzio di cui all'art. 45 comma 2, lett. c), d) ed e) del D.Lgs. 50/2016, da tutti i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al raggruppamento con indicazione specifica dell'oggetto dei lavori, contenente:

1. l'indicazione del **ribasso percentuale**, espresso in cifre ed in lettere, offerto per l'esecuzione dei lavori. Il ribasso percentuale offerto non dovrà avere più di tre cifre dopo la virgola;
2. il corrispondente **prezzo globale**, determinato mediante esatta applicazione del ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara – inferiore al prezzo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza – espresso in cifre ed in lettere; il prezzo globale così ottenuto dovrà essere arrotondato alla seconda cifra dopo la virgola: - **per eccesso**, se la terza cifra è uguale o maggiore di 5; - **per difetto** se la terza cifra è minore di 5;
3. i **propri costi aziendali**, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs 50/2016, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Si precisa che:

- Ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016, nel caso di un numero di offerte valide o ammesse pari o superiore a 10 si procederà all'esclusione dell'offerta anomala così come disposto nel bando di gara e non si procederà all'esclusione automatica qualora il numero delle offerte ammesse, e quindi ritenute valide, sia inferiore a dieci;
- La congruità delle offerte sarà valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi indicati all'art. 97 comma 2 lettere a) b) c) d) e);
- Ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016, nel caso di un numero di offerte valide o ammesse pari o superiore a 10 si procederà all'esclusione dell'offerta anomala così come disposto nel bando di gara;
- Per la determinazione della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, si procederà arrotondando il valore ottenuto alla terza cifra dopo la virgola: - per eccesso, se la quarta cifra è uguale o maggiore di 5; - per difetto se la quarta cifra è minore di 5.
- Per la determinazione dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media e quindi della soglia di anomalia, si procederà arrotondando i valori ottenuti alla terza cifra dopo la virgola: - per eccesso, se la quarta cifra è uguale o maggiore di 5; - per difetto se la quarta cifra è minore di 5;
- In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale sempre quest'ultima. (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 13 novembre 2015, n. 10);
- La dichiarazione di offerta dovrà essere bollata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia (euro 16,00), siglata in ogni pagina e datata e sottoscritta in originale nell'ultima pagina. L'offerta compilata in contravvenzione della legge sul bollo non determinerà l'esclusione dalla presente gara. In caso di offerta non in regola con le disposizioni sull'imposta di bollo, si procederà alla regolarizzazione ai sensi dell'art. 19 del DPR 26/10/1972, n. 642, come sostituito dall'art. 16 del D.P.R. 30/12/1982, n. 955;
- Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, deve essere allegata la relativa procura. Tale atto potrà essere sostituito da una copia conforme all'originale del certificato CCIAA in cui risulti la qualità di procuratore e i poteri conferiti.
- Oltre il termine stabilito per la presentazione, non potrà essere validamente presentata alcuna altra offerta anche se sostitutiva od integrativa di offerta precedente; non si farà luogo a gara di miglioria né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta;
- In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio pubblico.
- Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente;
- La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (D.Lgs n.50/2016, art. 95, comma 12), senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al riguardo.

Inoltre, **a pena di esclusione:**

- eventuali irregolarità nella presentazione dell'offerta e dei documenti allegati, potranno comportare l'esclusione dalla gara a giudizio insindacabile della Commissione;
- il prezzo netto complessivo offerto non potrà superare quello posto a base di gara;
- il prezzo e il ribasso percentuale, espressi sia in cifre sia in lettere, dovranno essere inequivocabili e perfettamente

leggibili, pena l'esclusione;

- Nel caso di associazione temporanea di imprese/GEIE/C/consorzio di cui all'art. 45, comma 1 lett. d), e) ed f) del D.Lgs 50/2016, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i rappresentanti delle imprese associate/consorziate.
- la dichiarazione di offerta, deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'operatore singolo; dal rappresentante legale del consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016; dal rappresentante legale del raggruppamento costituito (associazione temporanea di imprese, consorzio ordinario, GEIE, aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero da tutti i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al raggruppamento, in caso di associazione temporanea di imprese, consorzio ordinario, GEIE, aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete costituendo di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del D.Lgs. n. 50/2016, nonché (in caso di cooptazione) dall'impresa cooptata;
- **Nella busta contenente l'offerta economica non devono essere inseriti altri documenti oltre quelli specificatamente indicati, a pena di esclusione dalla gara.**

Fatte salve le cause di esclusione elencate nei punti precedenti, **l'operatore economico dovrà inoltre dichiarare:**

- di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
- di aver giudicato il prezzo offerto, nel loro complesso, remunerativo;
- di aver preso esatta conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze particolari e generali che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta;
- di mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta stessa;
- di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in materia di condizioni di lavoro;
- di aver preso visione e di accettare senza alcuna riserva i patti e le condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e del Bando di Gara.
- di essere consapevole che la percentuale di ribasso offerta sarà applicata esclusivamente all'importo posto a base d'asta al netto degli oneri non soggetti a ribasso;
- di aver tenuto conto nell'offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008, delle spese relative al costo del personale e degli oneri conseguenti l'adempimento degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di utilizzo dei residui e smaltimento dei rifiuti, di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché di tutti gli oneri a carico dell'appaltatore previsti dal capitolato speciale di appalto – e da tutti gli elaborati progettuali;

L'offerta economica, unitamente alle suddette dichiarazioni rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e alla copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante, dovrà essere chiusa in apposita busta debitamente sigillata nei modi di legge, affinché sia garantita la piena integrità e segretezza dell'offerta, e a pena di esclusione controfirmata sui lembi di chiusura dallo/dagli stesso/i soggetto/i che ha/hanno espresso l'offerta medesima. Su tale busta dovrà essere scritto il nominativo del o dei concorrenti e la dicitura **"BUSTA 1 - OFFERTA ECONOMICA".**

9 BUSTA N. 02

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, della documentazione, redatta in lingua italiana, elencata ai punti appresso indicati, utilizzando preferibilmente i moduli predisposti dall'amministrazione:

- 1 Scheda IP - istanza di partecipazione;
- 2 Scheda DP
- 3 Scheda Cz
- 4 Scheda R
- 5 Scheda SubA

Devono inoltre essere inseriti nella busta i seguenti documenti:

- 6 PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, della delibera n. 111 del 20.12.2012 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti

- pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC);
7 garanzia provvisoria.

N.B. Con validità per tutte le dichiarazioni, deve essere apposta una crocetta sulla lettera o simbolo che individua la specifica dichiarazione e, nel caso di alternative, deve essere barrato ciò che non si dichiara.

9.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico offerenti, **a pena di esclusione**, sottoscrive l'**istanza di partecipazione**, redatta su carta legale (applicare la marca da bollo da € 16,00) **sotto forma di dichiarazione**, datata e sottoscritta, dal titolare o legale rappresentante del concorrente o suo procuratore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 ed **accompagnata da copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante**, resa preferibilmente compilando il modello di dichiarazione allegato al presente disciplinare (**Scheda IP**) ovvero, per gli offerenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza.

Nella dichiarazione il titolare o legale rappresentante del concorrente o suo procuratore, oltre all'oggetto dell'appalto per il quale si concorre, **rende tutte le dichiarazioni di seguito** dettagliate:

- a) **Elezione di domicilio elettronico**: indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), il cui utilizzo autorizza per tutte le informazioni inerenti la procedura di gara comprese le comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016. In caso di operatore economico pluri-soggettivo, l'elezione di domicilio è richiesta al solo capogruppo/mandatario;
- b) **Forma di partecipazione**: dichiarazione in ordine alla "forma" di partecipazione alla gara come operatore economico singolo ovvero in forma di costituito/constituendo R.T.I./Consorzio [ordinario; stabile; tra cooperative di produzione e lavoro; tra imprese artigiane] /GEIE/ e aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete;
- c) **Iscrizioni**: presso il competente Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato, precisando l'attività per la quale l'impresa è iscritta, che deve corrispondere a quella oggetto del presente appalto, nonché i dati dell'iscrizione – numero e data di iscrizione - forma giuridica. Inoltre i dati relativi alle posizioni previdenziali ed assicurative ed alla Cassa Edile. Per le ditte con sede in altro Stato, indicare i dati di iscrizione nel competente albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza.

Per le Società Cooperative o Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016:

- *l'iscrizione all'Albo Nazionale degli Enti Cooperativi, con indicazione della sezione e del numero di iscrizione ovvero, in caso di mancata iscrizione indicazione dei motivi;*
- *i nominativi, le date di nascita, la residenza dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di legale rappresentanza, soci accomandatari;*
- *i nominativi, le date di nascita, la residenza dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di legale rappresentanza, soci accomandatari, cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando;*

La dichiarazione di cui sopra dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di offerente singolo.

Nel caso di offerenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o associarsi, la dichiarazione deve essere prodotta da ciascun offerente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio.

- d) **Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente** (indicare sede - codice - indirizzo - recapiti telefonici - fax - email - pec);
- e) **Regolarità** con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali (**INPS – INAIL – CASSA EDILE**) a favore dei lavoratori dipendenti ai sensi della L. 266/2002 e secondo la legislazione vigente, indicando espressamente i motivi, in caso di non iscrizione;
- f) **Indicazione** dei dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare di impresa individuale ovvero di tutti i soci di società in nome collettivo ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali e di tutti i direttori tecnici, nonché del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (con riferimento anche ai cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando).

[Si specifica che per le società di capitali con meno di quattro soci sono considerati soci di maggioranza (C.d.S. AP 6/11/2013): il socio unico (con partecipazione totalitaria al 100%); i due soci a partecipazione paritaria (50% e 50%); il socio con partecipazione almeno al 50%.]

- g) **l'inesistenza delle situazioni di cui all'art. 80 del d.lgs 50/2016**, inerenti l'esistenza di condanne penali, la posizione previdenziale ed erariale e lo stato etico-deontologico, e più precisamente (con riferimenti alla norma):
 - di **non aver riportato** condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74

del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291- quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

in caso contrario, indicare il nominativo del/i suddetto/i interessato/i e tutte le risultanze dei rispettivi casellari giudiziali, comprese le condanne per le quali l'interessato abbia beneficiato della non menzione:

N.B.: qualora nei confronti delle persone cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara siano state pronunciate condanne penali previste dall'art. 80, comma 1, del D.Lgs 50/2016, ai sensi del medesimo comma l'impresa potrà essere ammessa alla gara soltanto presentando, insieme alla presente dichiarazione, anche la documentazione idonea e sufficiente a dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione è disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- **l'inesistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto** previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

N.B.: L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: - del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; - di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; - dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; - dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- **di non aver commesso violazioni gravi**, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

N.B.: Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Non si applica quanto disposto quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. di non essere incorso in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, del D.Lgs 50/2016:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del D.Lgs 50/2016;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs 50/2016;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi

illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

- d) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del D.Lgs 50/2016;
 - e) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs 50/2016;
 - f) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.;
 - g) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs 50/2016 non diversamente risolvibile;
 - h) la partecipazione dell'operatore economico determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 del D.Lgs 50/2016 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
 - i) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - j) l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
 - k) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
 - l) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; a tal proposito;
 - m) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- N.B.: La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;*
- n) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

N.B.: Tra questi rientrano: - le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; - il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; - il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

▪ **di essere a conoscenza** del contenuto dei commi da 6 a 14 dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016, di seguito riportato:

- Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
- Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
- Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
- Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
- Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.
- Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli artt. 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
- In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della

rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

- a) Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
 - b) Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.
- di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione (PIE) del lavoro sommerso di cui alla L. 383/2001 e s.m.i. o in alternativa di essersi avvalsi di detti piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e s.m.i. ma che alla data di pubblicazione del bando di appalto il periodo di emersione è stato concluso secondo le disposizioni di legge;
 - di non essere incorsi nei due anni precedenti la data di pubblicazione del bando di appalto nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del D.Lgs. 25.07.1998, n. 286, per gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
 - che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
 - di possedere i requisiti di qualificazione previsti dal Titolo III del D.P.R. 207/2010, come da attestazione rilasciata da Società di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzate, che documenta il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, ai sensi dell'art. 60, comma 3, del medesimo D.P.R. (allegare attestazione in originale in corso di validità o fotocopia sottoscritta dai legali rappresentanti ed accompagnata da copia del documento di identità degli stessi).
 - di possedere i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 riferiti al quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e/o di avvio della procedura, relativamente ai lavori della natura di quelli da appaltare, in misura non inferiore a quanto previsto al medesimo articolo, come da Scheda R allegata;

h) Ulteriori dichiarazioni:

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e relativi allegati, nel capitolato speciale d'appalto, nel piano di sicurezza e coordinamento nonché in tutti i rimanenti elaborati del progetto esecutivo approvato;
- Ai sensi delle disposizioni di cui art. 1 comma 17 della legge 6/11/2012, n. 190, l'operatore economico dichiara altresì di conoscere e accettare in maniera espressa le norme del **Patto di Integrità**.
- di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali compreso il computo metrico estimativo, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- di accettare la condizione che l'Ente aggiudicatario non autorizzerà subappalti nei confronti di Imprese che hanno partecipato alla medesima gara;
- di aver tenuto conto nell'offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui D.Lgs 81/2008, dei costi di sicurezza aziendali di cui al D.Lgs 50/2016 - art. 95, comma 10, delle spese relative al costo del personale e degli oneri conseguenti l'adempimento degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di utilizzo dei residui e smaltimento dei rifiuti, di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché di tutti gli oneri a carico dell'appaltatore previsti dal capitolato speciale di appalto – e da tutti gli elaborati progettuali;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo

corrispondente all'offerta presentata;

- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera e dei materiali necessari per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- di impegnarsi al rispetto di quanto previsto in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari ed accettare espressamente le clausole risolutive espresse nel contratto in applicazione della Legge n. 136/2010 in tutto il suo contenuto e nello specifico art. 3;
-
- di prendere atto che si tratta di appalto **a corpo**; di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

9.2 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

a pena di esclusione, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28/12/2000 preferibilmente compilando il modello di dichiarazione allegato al presente disciplinare (**Scheda DP**), o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, con la quale le persone interessate, di seguito indicate, assumendosene la piena responsabilità certificano, ai sensi del comma 1, dell'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e indicandole specificatamente, e più precisamente (con riferimento alla norma) **DICHIARANO**:

- di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: - del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; - di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; - dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; - dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.
Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le

imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

- di non incorrere in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, del D.Lgs 50/2016:
 - a) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - b) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

Ai sensi dell'art. 80, comma 3 del D.lgs. 50/2016, le suddette dichiarazioni devono essere rese, a pena di esclusione, dai soggetti di seguito indicati:

- al titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- da un socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- dai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e dai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
- dai membri del consiglio di gestione e dai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico;
- dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

La dichiarazione di cui sopra – a pena di esclusione – dovrà essere resa anche dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

N.B.: La suddetta dichiarazione non deve essere resa dal sottoscrittore della domanda di partecipazione che già riporta le stesse dichiarazioni.

9.3 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Gli operatori economici **in possesso di qualificazione** devono produrre la seguente documentazione:

- Attestazione di qualificazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti costituiti o da costituire, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi) rilasciata/e da Società di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, ai sensi dell'art. 60, comma 3, del medesimo D.P.R.
- Per i concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, dichiarazione inerente al possesso dei requisiti di cui all'art. 47, comma 2, e 62 del D.P.R. n. 207/2010.
- Per i Consorzi di Cooperative, Consorzi tra imprese artigiane e Consorzi Stabili di cui al D.Lgs 50/2016, art. 45, comma 2, lett. b) e c), i requisiti di qualificazione (SOA e sistema di qualità) devono essere posseduti e dimostrati dal Consorzio.
- Sia i Consorzi di cui alla lett. b), sia i Consorzi di cui alla lett. c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs 50/2016, sono tenuti a presentare l'elenco degli associati e/o consorziati.
- Detto elenco dovrà essere prodotto sia dal concorrente/consorzio che partecipa alla gara, sia dall'eventuale consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016 indicato quale esecutore dei lavori.

Per gli **operatori economici non in possesso di qualificazione** le dichiarazioni dovranno essere rese preferibilmente compilando il modello di dichiarazione allegato al presente disciplinare (**Scheda R**), in relazione ai requisiti di capacità tecnico-organizzativa dimostrata ai sensi dell'art. 90 D.P.R. 207/2010, nei modi seguenti:

- Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per la realizzazione di lavori appartenenti alla categoria oggetto dell'appalto. Le Imprese non residenti in Italia dovranno essere iscritte nel Registro equipollente del proprio Stato, appartenente all'Unione Europea.
- Importo dei lavori analoghi, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore all'importo dei lavori posto a base di gara.
- Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente (composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza) non inferiore al 15%, dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente ridotto in misura proporzionale in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo così convenzionalmente rideterminato vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto 2.
- Disponibilità di adeguata attrezzatura tecnica, relativamente alla quale i concorrenti dovranno fornire l'indicazione delle componenti di maggiore rilievo, di cui dispongono a titolo di proprietà, locazione finanziaria e noleggio.

9.4 AVVALIMENTO.

Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs n. 50/2016 (L.R. 5/2007 - art. 24, commi 3 e 4).

In questo caso:

- l'impresa ausiliata dovrà presentare, pena di esclusione, anche i documenti appresso indicati:
 - dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
 - contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell'appalto e del valore economico di ciascuna di esse. Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
 - **attestazione di qualificazione** (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti costituiti o da costituire, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi) rilasciata/e da Società di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, ai sensi dell'art. 60, comma 3, del medesimo D.P.R.
- l'impresa ausiliaria, dovrà presentare, pena di esclusione, i documenti relativi ai requisiti di ordine generale e speciale richiesti dal bando di gara **per l'impresa ausiliata, da presentarsi, pena l'esclusione, con le identiche modalità previste per l'impresa ausiliata.** In particolare l'impresa ausiliaria dovrà presentare, pena l'esclusione, la documentazione indicata ai precedenti punti di questo bando ed in particolare:
 - dichiarazione con la quale attesta che non sta eseguendo in proprio lavori, con quelli stessi strumenti che vengono messi a disposizione per il presente appalto e che non ha altri procedimenti di avvalimento in corso.
 - dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con cui l'impresa attesta che l'impresa non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata, né si trova in una delle situazioni di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara, sia come concorrenti sia come ausiliarie, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016 (L.R. 5/2007 - artt. 25, comma 2, e 29);
 - non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un offerente. È altresì vietata la partecipazione alla medesima gara dell'impresa ausiliaria e dell'impresa che si avvale dei requisiti di quella, ai sensi dell'art. 89, comma 7, del D.Lgs 50/2016 (L.R. 5/2007 - art. 24, commi 3 e 4).

9.5 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.A.C.:

NON DOVUTO

9.6 DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

La dichiarazione di subappalto deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del concorrente, preferibilmente resa con il modello di dichiarazione allegato al Disciplinare (**Scheda SubA**), da cui risultino i lavori o le parti di opere che si intendono subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs 50/2006 (L.R. 5/2007 - art. 58).

Il concorrente non potrà subappaltare lavori se non dichiarati al precedente punto e richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate dalla Stazione Appaltante.

9.7 CAUZIONE PROVVISORIA:

La cauzione provvisoria è calcolata in € 1.800,00, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, sotto forma di cauzione o di fidejussione, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016.

La garanzia può essere costituita in uno dei seguenti modi:

- cauzione costituita mediante versamento in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso nel giorno del deposito, presso una sezione della Tesoreria Provinciale (Banca d'Italia) o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
- fidejussione, a scelta degli offerenti, bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 D.Lgs 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò specificamente autorizzati dal Ministero del Tesoro e del Bilancio, e della Programmazione, autorizzazione che deve essere presentata in copia unitamente alla polizza.

La garanzia **deve prevedere espressamente** la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, **la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile**, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Gli offerenti in possesso della certificazione di qualità UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, relativa alla categoria/categorie dei lavori da eseguire e per i quali si qualificano, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs 50/2016, usufruiscono della **riduzione del 50% dell'importo della cauzione provvisoria e definitiva in caso di aggiudicazione**, allegando il relativo certificato in originale o in fotocopia accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Si precisa che in caso di A.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese le garanzie fidejussorie ed assicurative sono presentate dalla capogruppo in nome e per conto di tutti gli offerenti con *responsabilità solidale* e con *responsabilità "pro quota"* nei casi di cui rispettivamente all'art. 48, comma 5, e all'art. 48, comma 6, del D.Lgs n.50/2016.

N.B.:

- SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DELLE IMPRESE SULLA NECESSITÀ DI INTEGRARE LE POLIZZE E LE RELATIVE SCHEDE TECNICHE NEL SENSO SOPRAINDICATO.
- PER LA RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA DOVRÀ ESSERE PRODOTTA APPOSITA BUSTA AFFRANCATA O IN ALTERNATIVA LA STESSA POTRÀ ESSERE RITIRATA PERSONALMENTE DA DELEGATO DELL'IMPRESA PRESSO L'UFFICIO TECNICO.
- LE CAUZIONI POTRANNO ESSERE SVINCOLATE SOLO A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, UNA VOLTA DIVENUTA EFFICACE.

9.8 IMPRESE RIUNITE, CONSORZI DI CONCORRENTI, GEIE

La capogruppo e le riunite, dovranno presentare i certificati e/o le dichiarazioni di cui ai punti precedenti, nonché le percentuali di partecipazione all'A.T.I. di tutti i componenti compatibili con i requisiti dagli stessi posseduti.

La concorrente, nonché la consorziata/e indicata quale esecutrice/i dei lavori (e quindi la/e consorziata/e per il quale il Consorzio concorre) dovrà presentare i certificati e/o le dichiarazioni di cui ai punti precedenti, attestanti i requisiti di ordine generale, morale e professionale.

Raggruppamenti già costituiti

La capogruppo dovrà **inoltre** presentare la seguente documentazione:

- a) scrittura privata autenticata da un notaio con la quale è stata costituita l'associazione temporanea d'Imprese e con cui è stato conferito il mandato collettivo speciale dalle altre Imprese riunite alla capogruppo;
- b) la relativa procura, nella forma dell'atto pubblico, ai sensi dell'art. 1392 del C.C., attestante il conferimento della rappresentanza legale alla capogruppo medesima (o copia di essa autenticata).

La scrittura privata e la relativa procura possono risultare da un unico atto notarile.

Raggruppamenti non ancora costituiti

Sono ammesse a presentare offerte associazioni di offerenti, **anche se non ancora costituiti**. In tal caso è necessario produrre **anche i seguenti documenti, a pena di esclusione**:

- a) Dichiarazione di partecipazione al raggruppamento, sottoscritta da tutti i rappresentanti legali delle imprese di costruzione associate
- b) **Dichiarazione delle percentuali di partecipazione all'A.T.I. di tutti i componenti, compatibili con i requisiti dagli stessi posseduti e con espresso riferimento alle categorie di lavorazioni previste nel presente bando di gara, al fine anche della verifica dei singoli requisiti di partecipazione per la rispettiva partecipazione.**
- c) Espressa dichiarazione di impegno a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

I **consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs 50/2016 (art. 29 L.R. n. 5/2007)**, dovranno presentare, tutta la documentazione richiesta dal presente bando per i raggruppamenti di imprese, fatti salvi il mandato e la procura che devono comunque essere sostituiti dall'atto costitutivo del consorzio in originale o copia dichiarata conforme o dalla dichiarazione di impegno a costituire il consorzio prevista dall'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016. Dovranno inoltre indicare in apposita dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il consorzio e che sottoscriveranno anche l'offerta, il nominativo dell'impresa consorziata che assumerà le funzioni di capogruppo, nonché l'eventuale esecuzione della parte principale e quella/e che assumerà/anno eventualmente l'esecuzione della/e categoria/e scorporate (salvo subappalto).

GEIE (soggetti costituiti ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. f), D.Lgs. 50/2016), che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico ai sensi del D.Lgs 240 del 23/07/1991, dovranno presentare la stessa documentazione prevista per le riunioni di concorrenti, salvo l'atto costitutivo o la dichiarazione di impegno a costituirsi, che dovranno essere sostituiti dall'atto costitutivo o dalla dichiarazione di impegno a costituirsi in GEIE. Dovranno inoltre indicare quale, tra le imprese, assumerà le funzioni di capogruppo, nonché l'eventuale esecuzione della parte principale e quelle della parte scorporata (salvo i casi in cui è possibile la richiesta di subappalto).

N.B.:

- L'OFFERTA E LE RELATIVE DICHIARAZIONI, DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA, DA TUTTE LE IMPRESE CHE COSTITUIRANNO I RAGGRUPPAMENTI O CONSORZI ORDINARI DI OFFERENTI.
- È VIETATA QUALSIASI MODIFICAZIONE ALLA COMPOSIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE/CONSORZIO TEMPORANEO RISPETTO A QUELLA RISULTANTE DAL SUDETTO IMPEGNO PRESENTATO IN SEDE DI OFFERTA.
- AI SENSI DELL'ART. 48, COMMA 7, DEL D.LGS 50/2016, È FATTO DIVIETO AGLI OFFERENTI DI PARTECIPARE ALLA GARA, IN PIÙ DI UN'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA O CONSORZIO ORDINARIO DI OFFERENTI, OVVERO, DI PARTECIPARE ALLA GARA ANCHE IN FORMA INDIVIDUALE QUALORA ABBAIA PARTECIPATO ALLA STESSA GARA IN ASSOCIAZIONE O CONSORZIO ORDINARIO DI OFFERENTI.

9.9 CONSORZI di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016

La dichiarazione dovrà essere preferibilmente resa con il modello di dichiarazione allegato al Disciplinare (**Scheda Cz**).

I consorzi stabili, i consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane, oltre alla presentazione di tutte le dichiarazioni previste nel presente Disciplinare, sono tenuti ad indicare se intendono eseguire direttamente i lavori oppure se intendono affidarne l'esecuzione ai consorziati, con indicazione in quest'ultimo caso dei **consorziati per i quali il consorzio concorre/esecutore dei lavori**. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara e dovranno rendere le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, morale e professionale di cui ai punti precedenti.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs 50/2016 (artt. 29 e 30 della L.R. 5/2007) è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 C.P. È vietata la partecipazione a più di un Consorzio stabile.

I Consorzi stabili, Consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e Consorzi tra imprese artigiane, oltre alla Sono altresì tenuti, ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di

partecipare in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 C.P.

Inoltre, dovranno produrre l'elenco degli associati e/o consorziati.

9.10 IMPRESE COOPTATE

Ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendono riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di qualificazione per il presente appalto, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel presente bando (con attestazione SOA adeguata per importi ai lavori che saranno ad essa affidati), a condizione che, pena l'esclusione dalla gara:

- a) la volontà di ricorrere alla cooptazione venga espressamente dichiarata;
- b) venga dichiarata la percentuale dei lavori che dovrà eseguire la cooptata che comunque complessivamente non potrà essere superiore al 20% dell'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto;
- c) venga sottoscritta l'offerta economica anche dalla cooptata (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI 14.11.2012, n. 5749).
- d) Pena l'esclusione dalla gara, si precisa che:
 - l'impresa cooptata dovrà possedere i requisiti generali e dovrà pertanto presentare in sede di gara le dichiarazioni di cui all'articolo 4.1;
 - il raggruppamento dovrà presentare tutta la documentazione indicata all'art. 4.3 per i raggruppamenti di impresa costituiti o da costituirsi (compresi quindi mandato e procura).

9.11 PassOE

Ai sensi dell'art. art. 216 del D.Lgs 50/2016 e della Deliberazione del Consiglio dell'AVCP, n. 111 del 20.12.12, il concorrente, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS, dovrà individuare tramite il CIG la gara in oggetto e ottenere dal sistema il documento PassOE, di cui all'art. 2, comma 3.2, della delibera sopracitata, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti. Il documento PassOE così ottenuto dovrà essere **inserito nella busta 2**.

9.12 PATTO D'INTEGRITÀ

Il Comune di Nurachi, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 190 del 06/11/2012, art. 1 comma 17, ha adottato un modello di Patto di Integrità destinato a regolare i comportamenti degli operatori economici e del proprio personale nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché di tutti i contratti regolati dal codice dei contratti. Tale Patto di integrità è allegato al presente Disciplinare e costituisce parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto stipulato con l'aggiudicatario, al quale pure verrà allegato.

La partecipazione alla presente procedura è subordinata alla accettazione espressa delle norme di tale Patto di Integrità, a pena di esclusione. Il mancato rispetto delle clausole del Patto di Integrità comporterà l'esclusione dalla procedura e/o la risoluzione del contratto stipulato tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario.

Il documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e inserito a sistema nella Busta n. 2 da ciascun partecipante alla procedura di gara. Tale sottoscrizione deve essere apposta mediante firma autografa per accettazione da parte del legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa. Questo documento costituisce parte integrante della procedura di gara e dei relativi contratti.

10 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di gara si terrà, in seduta pubblica, **il giorno venticinque gennaio 2017 alle ore 9** presso la Casa Municipale. Alla seduta pubblica può assistere chiunque vi abbia interesse: tuttavia solo i legali rappresentanti di società partecipanti alla gara o soggetti muniti di delega da parte di questi, hanno diritto d'intervenire e chiedere la verbalizzazione delle proprie osservazioni.

In detta seduta pubblica, la **commissione di gara**, costituita ai sensi dell'art. 49, comma 2 della L.R 5/2007, procederà ad espletare i seguenti adempimenti:

- a verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara;
- a verificare la regolarità della documentazione amministrativa;
- a verificare che abbiano/non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs 50/2016;

- a verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c), del D.Lgs 50/2016 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma;
- a verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art. 45, comma 1 e comma 2, lettere d), e) ed f) del D.Lgs 50/2016 non abbiano presentato offerta anche in forma individuale;
- a verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o consorzi art. 45, comma 1 e comma 2, lettere d), e) ed f) del D.Lgs 50/2016;
- ad aprire le buste contenenti l'offerta economica presentate dai concorrenti ammessi.

Terminate le operazioni sopra descritte, la Commissione di gara procede, previo sorteggio di uno dei criteri individuati al comma 2 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del medesimo articolo 97, comma 2.

Tale facoltà non verrà esercitata qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci.

Determinata la soglia di anomalia si procede:

- alla esclusione effettiva di tutte le offerte i cui ribassi siano pari o superiori alla soglia di anomalia di cui al precedente punto;
- a dichiarare l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto al concorrente che ha presentato l'offerta immediatamente inferiore a detta soglia. In caso di parità si procede mediante sorteggio.

Ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia. Qualora siano rimasti in gara meno di dieci concorrenti, non si applica la procedura di esclusione automatica e si procederà alla valutazione della congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

N.B. La data delle *sedute pubbliche di gara successive alla prima* sarà indicata sul sito-web istituzionale dell'Ente e la data riportata avrà valore di notifica agli effetti di legge.

Precisazioni:

- *Qualora l'esame della Documentazione Amministrativa non si esaurisca nell'arco della seduta fissata per il giorno stabilito, la stessa verrà aggiornata al giorno successivamente disponibile (esclusi sabato e domenica); i plichi - posti in contenitori sigillati a cura del soggetto deputato all'espletamento della gara - saranno custoditi con forme idonee ad assicurare la loro integrità.*
- *La Stazione Appaltante, ove e quando lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, può altresì effettuare verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, con riferimento a concorrenti individuati secondo criteri discrezionali.*
- *Il verbale di gara relativo all'aggiudicazione provvisoria per l'appalto di cui trattasi non avrà, in alcun caso, valore di contratto che sarà stipulato successivamente alle necessarie verifiche e agli altri adempimenti da parte di questa stazione appaltante.*

11 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicazione definitiva è soggetta ad approvazione dell'organo competente, previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dell'operatore economico provvisoriamente aggiudicatario.

La stazione appaltante, quindi, procederà a verificare, in capo al concorrente provvisoriamente aggiudicatario e a quello che segue in graduatoria, la sussistenza dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-professionali, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 36, comma 5 e all'art. 216, comma 13 del D.Lgs. 50/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dalla soppressa AVCP con la Delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.

In caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico e/o generale, dichiarati dall'aggiudicatario, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria, all'esclusione dell'aggiudicatario, all'incameramento della cauzione ed alla notifica del fatto alle Autorità competenti. **Si procederà quindi alla conseguente, eventuale, nuova aggiudicazione.** Qualora anche per il nuovo aggiudicatario non fosse accertato il possesso dei requisiti di carattere tecnico e/o generale dichiarati, l'Amministrazione procederà secondo la stessa procedura, dopo di che provvederà a bandire una nuova gara d'appalto.

Tutte le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti di ammissione e le cause di esclusione dalla gara, potranno essere successivamente verificate da parte della stazione appaltante, con riferimento a qualunque concorrente.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3 della L.R. 5/2007, l'Operatore Economico provvisoriamente aggiudicatario e quello che segue in graduatoria dovrà far pervenire a questo Ente entro il termine perentorio di 10 giorni decorrenti da quello successivo alla data di ricevimento della richiesta medesima, che sarà trasmessa via PEC, eventuale documentazione non acquisibile d'ufficio o mediante il sistema AVCpass, a comprova dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dichiarati in sede di gara.

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 4 della Legge 11/11/2011, n. 180 (Statuto delle Imprese). La pubblica amministrazione e le autorità competenti, nel caso di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal codice dei contratti. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di un anno.

Qualora detta verifica non dia esito negativo, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ed alla conseguente nuova aggiudicazione.

Nell'ipotesi di **rinuncia all'appalto da parte dell'aggiudicatario**, fermo restando l'incameramento della polizza provvisoria a carico del rinunciatario, si procederà come sopra.

In caso di fallimento dell'aggiudicatario o di risoluzione del contratto per le cause di cui all'art. 108 del D.Lgs 50/2016, l'Ente Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, sino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alla medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara dall'originario aggiudicatario.

12 STIPULA DEL CONTRATTO

L'operatore economico definitivamente aggiudicatario, nel termine indicato nella lettera di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, dovrà presentare la seguente documentazione:

1. **CAUZIONE DEFINITIVA:** ai sensi dell'art. 103 D.Lgs 50/2016 l'aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo dell'appalto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria;
2. *(solo per le società di capitali)* **comunicazione** di cui all'articolo 1 del D.P.C.M. 11/5/1991 n. 187 resa e sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa alla composizione societaria dell'Impresa;
3. **POLIZZA ASSICURATIVA:** Ai sensi dell'**art. 103 del D.Lgs 50/2016**, dell'art. 54, comma 6, della L.R. 5/2007 e dell'art. 37 del C.S.A, l'appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa specifica per i lavori in oggetto, nella forma Contractors All Risk (C.A.R.) e secondo lo schema tipo 2.3 approvato con decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123/2004, per i seguenti importi:

quadro A

- partita 1 Opere: **Importo lordo di contratto**;
- partita 2 Opere preesistenti: **€ 50.000,00** a copertura dei danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori;
- partita 3 Demolizione e sgombero: **€ 50.000,00** per rimborso spese demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento;

quadro B La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari **al cinque per cento** della somma assicurata per le opere con un minimo di **€ 500.000,00** ed un massimo di **€ 1.000.000,00**.

La polizza assicurativa dovrà decorrere dal giorno di consegna dei lavori e valere sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

4. In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, **scrittura privata autenticata** da un Notaio con la quale è stato costituito il Raggruppamento e con cui è stato conferito il mandato collettivo speciale con rappresentanza dalle altre Imprese riunite alla capogruppo e la relativa procura nella forma dell'atto pubblico ai sensi dell'art. 1392 del codice civile attestante il conferimento della rappresentanza al legale rappresentante dell'impresa capogruppo. Il

contratto di mandato e la relativa procura possono risultare da un unico atto.

5. **Comunicazione estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato** al presente appalto con indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto corrente, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Resta chiarito ed inteso che nella garanzia definitiva ed in tutte le polizze fidejussorie che verranno costituite durante l'esecuzione dei lavori, la firma apposta dal legale rappresentante dell'Assicurazione o della Banca fidejubente dovrà essere autenticata da un Notaio; in uno con tale autentica il Notaio dovrà acclarare la qualifica ed i poteri del sottoscrivente la polizza.

Si richiamano le sanzioni stabilite dagli artt. 103, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 in caso di mancata sottoscrizione del contratto o mancata costituzione della cauzione definitiva.

Si segnala, infine, che:

- Ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, Il contratto sarà stipulato entro 60 gg. dall'aggiudicazione;
- Ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, il contratto potrà essere stipulato solo decorso il termine di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del medesimo provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio, non troverà applicazione nelle ipotesi di cui all'art. 32, comma 10 del D.Lgs. 50/2016.
- Il contratto diverrà efficace con la stipulazione, fatte salve le clausole di risoluzione espresse previste nel contratto (art. 15 L.R. 5/2007).
- Il contratto sarà stipulato nella forma pubblico-amministrativa e in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016. Le spese relative sono a carico dell'aggiudicatario;
- **Le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario e ammontano presuntivamente a circa € 1.000,00.**
- La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori subito dopo che l'aggiudicazione è divenuta efficace e prima che lo sia divenuto il contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016. L'aggiudicatario sarà quindi tenuto ad accettare la consegna in via d'urgenza. **Il tempo utile per dare finiti i lavori è di 80 giorni naturali e consecutivi (art. 13 del C.S.A.)**

13 DECADENZA DALLA STIPULA DEL CONTRATTO

Nell'ipotesi di mancata presentazione della cauzione definitiva e in caso di mancata presentazione del Titolare/Rappresentante legale dell'operatore economico aggiudicatario nei termini stabiliti per la sottoscrizione del contratto fatto salvo i casi di grave impedimento motivato e comprovato, il Comune di Nurachi disporrà a carico dell'Aggiudicatario la decadenza dal diritto alla stipula del contratto. In tal caso la Stazione Appaltante avrà diritto di incamerare la cauzione provvisoria costituita ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, nonché ad affidare l'appalto in oggetto al concorrente che segue in graduatoria.

14 TUTELA DELLA PRIVACY E ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m.i., si informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è l'Amministrazione Comunale di Nurachi.

Con l'istanza di partecipazione l'operatore economico potrà autorizzare o meno l'Amministrazione Comunale di Nurachi all'accesso agli atti inerente la documentazione presentata per la partecipazione alla presente gara.

In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta sarà consentito solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.

15 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Resta chiarito ed inteso che:

1. La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando di gara e in tutti gli atti di gara;

2. Tutte le dichiarazioni rese in sede di gara, ai fini delle verifiche, saranno riferite alla data di scadenza della presentazione dell'offerta. Si specifica, inoltre, che la regolarità contributiva dovrà essere riferita alla data di scadenza delle offerte e dovrà permanere per tutta l'esecuzione del contratto. Eventuali richieste di regolarizzazioni e di rateizzazioni dovranno risalire a date antecedenti a quella di scadenza delle offerte.
3. La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio all'esecuzione del contratto nelle more della relativa stipula.
4. Il verbale di gara non ha efficacia di contratto; lo stesso verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 9, D.Lgs. 50/2016, dopo decorso il termine di 35 giorni dall'invio della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, salvo quanto previsto ai successivi commi 10, 11 e 12 dello stesso art. 32 del D.Lgs 50/2016.
5. Le imprese aventi in corso modifica della struttura aziendale, trasformando in particolare la loro forma societaria (nell'ambito delle società di persone o delle società di capitali ovvero assumendo la società di persone la forma di società di capitali e viceversa) e quindi modifichino altresì la loro ragione o denominazione sociale, o effettuino operazioni di conferimento di azienda e di fusione per incorporazione, nonché variazioni nella loro rappresentanza legale, dovranno produrre, oltre al certificato C.C.I.A.A. riportante la forma giuridica precedente alla trasformazione, anche la seguente documentazione, resa a pena di esclusione, in forma di copia autentica notarile, affinché tale documentazione abbia piena efficacia giuridica esterna:
 - delibera concernente la modifica dell'atto costitutivo per documentare le variazioni di forma societaria, di ragione o denominazione sociale, di rappresentanza legale;
 - atto di conferimento di azienda;
 - atto di fusione per incorporazione.

Nel caso di ditta individuale che abbia costituito società commerciale, il rappresentante legale dovrà produrre apposita dichiarazione, resa con sottoscrizione autenticata da notaio, nella quale attesti che nella società sono state conferite anche le attività di cui era titolare, con contestuale richiesta di cancellazione della ditta individuale.
6. Tutte le dichiarazioni previste dal presente disciplinare a cura del legale rappresentante dell'Impresa possono essere sottoscritte da un procuratore, a condizione che la documentazione presentata contenga, pena l'esclusione, la relativa procura (in originale o copia conforme o copia);
7. Per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall'Italia, tutte le certificazioni previste dal presente disciplinare di gara possono essere sostituite da dichiarazioni idonee equivalenti secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
8. La definizione di eventuali controversie - qualora non si pervenga alla risoluzione bonaria - è demandata al Giudice Ordinario rimanendo esclusa la competenza arbitrale;
9. I soggetti **invitati a partecipare** alla gara d'appalto possono prendere visione di tutti gli elaborati facenti parte del progetto dei lavori da affidare, compreso il computo metrico estimativo. Le relazioni, gli elaborati grafici esecutivi, l'elenco dei prezzi, i piani di sicurezza, il cronoprogramma, il capitolato speciale d'appalto nonché il capitolato generale e le polizze assicurative faranno parte integrante del contratto. **Tutti gli altri elaborati di progetto non faranno parte del contratto e non potranno essere utilizzati dall'impresa aggiudicataria a sostegno delle proprie pretese.**
10. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, devono essere convertiti in Euro.
11. In ogni caso nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte presentate o in caso di annullamento della gara.
12. Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara sarà acquisita agli atti della Stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle imprese non aggiudicatrici (ad eccezione della cauzione provvisoria).
13. La procedura di gara si conclude con l'aggiudicazione dichiarata in sede di gara, a favore del migliore offerente. **L'esito della gara sarà pubblicato sul sito del Comune (<http://www.comune.nurachi.or.it>).** La stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione ed effettuate con esito positivo le verifiche in merito al possesso dei requisiti dichiarati dall'**aggiudicatario** e previsti dalla normativa vigente in materia di appalti, procede all'aggiudicazione efficace. **Ai fini della comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs 50/2016 (art. 50, comma 4 - L.R. 5/2007) l'esito definitivo della gara sarà pubblicato sul sito del Comune.**
14. All'esito della procedura di gara, ai sensi dell'**art. 76, comma 5, del D.Lgs 50/2016** l'Ente comunicherà entro 5 giorni, **TRAMITE PEC:**
 - a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti gli offerenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia

- giurisdizionale definitiva;
- b) l'esclusione agli offerenti esclusi;
 - c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i candidati;
 - d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.

Ogni altra notizia in merito all'esito della procedura è resa nota mediante pubblicazione nel sito internet della Stazione appaltante (<http://www.comune.nurachi.or.it>) e nelle forme ed entro i termini previsti dalla normativa vigente.

- 15. La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi del D.P.R. 642/1972 e pertanto sarà sottoposta alle segnalazioni previste dalla legge.
- 16. L'I.V.A. sarà corrisposto a termine di legge.
- 17. L'aggiudicatario dovrà presentare il **Piano Operativo di Sicurezza (POS)**, ai sensi del **D.Lgs 81/2008**.
- 18. Nel caso di autorizzazione al **subappalto**, è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere **entro 20 giorni** dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate al subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
- 19. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in **subappalto**, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. L'affidatario corrisponde gli oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica della effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- 20. Norme in materia di sicurezza:
 - b) l'appaltatore è obbligato ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. L'Amministrazione verifica, anche durante l'esecuzione, il rispetto da parte dell'appaltatore, degli obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili;
 - c) l'appaltatore è obbligato a rispondere della osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori ad essi affidati.
 - d) le imprese sono obbligate a presentare la documentazione che attesti che l'impresa stessa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
 - e) la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, sono subordinati all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva; la dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo.
- 21. Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.Lgs 196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.
- 22. È esclusa la competenza arbitrale.
- 23. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna – Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari – Tel +39.070.679751 – Fax +39.070.67975230. Ricorso giurisdizionale: entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto (L. 1034/1971), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto (D.P.R. 1199/1971).
- 24. **SI FA PRESENTE INOLTRE CHE TUTTE LE COMUNICAZIONI E GLI SCAMBI DI INFORMAZIONI CON GLI OFFERENTI / AGGIUDICATARIO AVVERRANNO PRINCIPALMENTE VIA PEC E POSTA ELETTRONICA, CHE I SUDDETTI SOGGETTI DOVRANNO QUINDI INDICARE.**
- 25. Fanno parte integrante del presente disciplinare le schede di seguito allegate:
 - Scheda **IP**): Schema di Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ex artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000;
 - Scheda **DP**): Schema di dichiarazione sostitutiva di certificazioni ex art. 46 d.p.r. 445/2000;
 - Scheda **C**): Consorzi

Scheda **R**): Dichiarazione requisiti art. 90 D.P.R. 207/2010

Scheda **S**): Dichiarazione di subappalto

Scheda **OE**): Dichiarazione di offerta economica

26. **Il bando, il disciplinare di gara e gli allegati**, ai sensi dell'art. 36 comma 9 del D.Lgs 50/2016, saranno pubblicati, all'Albo pretorio dell'Ente per almeno **30 giorni**, nel sito internet del Comune (<http://www.comune.nurachi.or.it>) e in quello della Regione autonoma della Sardegna (<http://www.regione.sardegna.it/servizi/enti/astepubliche/> come riportato nel sito della Regione).

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
F.to Ing. Antonio Mastinu